

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1838/2001 della Commissione, del 19 settembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1839/2001 della Commissione, del 19 settembre 2001, che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1840/2001 della Commissione, del 19 settembre 2001, che modifica per la terza volta il regolamento (CE) n. 23/2001 recante misure speciali in deroga ai regolamenti (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88, (CE) n. 1291/2000 e (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine** ..... 4
- Regolamento (CE) n. 1841/2001 della Commissione, del 19 settembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva ..... 6
- Regolamento (CE) n. 1842/2001 della Commissione, del 19 settembre 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso ..... 8

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Commissione

2001/699/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 settembre 2001, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e originari della Cina e del Vietnam <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 2701]** ..... 11

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

##### Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2001, del 13 luglio 2001, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** ..... 13

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

* Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2001, del 13 luglio 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE .....	15
* Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2001, del 13 luglio 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE .....	17
* Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2001, del 13 luglio 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE .....	18
* Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2001, del 13 luglio 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE .....	19
* Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2001, del 13 luglio 2001, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE .....	21
* Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2001, del 13 luglio 2001, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE .....	22
* Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2001, del 13 luglio 2001, che modifica l'allegato XIV (concorrenza) dell'accordo SEE .....	23
* Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2001, del 13 luglio 2001, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE .....	24
* Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2001, del 13 luglio 2001, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà .....	25
* Decisione del Comitato misto SEE n. 99/2001, del 13 luglio 2001, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà .....	26
* Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2001, del 13 luglio 2001, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà .....	27

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1838/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 settembre 2001**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 settembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	60,8
	999	60,8
0707 00 05	052	99,7
	999	99,7
0709 90 70	052	76,1
	999	76,1
0805 30 10	388	69,8
	512	65,9
	524	61,6
	528	63,1
0806 10 10	999	65,1
	052	69,5
	999	69,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	38,9
	388	91,8
	400	92,0
	508	70,2
	512	90,6
	528	42,0
	800	213,8
	804	87,6
	999	90,9
	0808 20 50	052
720		78,6
999		92,8
0809 30 10, 0809 30 90	052	120,1
	999	120,1
0809 40 05	052	69,7
	060	55,9
	064	45,9
	066	65,4
	068	52,4
	999	57,9

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1839/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 19 settembre 2001**

**che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001<sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo totale delle richieste di certificati di restituzione valide dal 1° ottobre 2001 supera il massimo di

cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

- (2) Un coefficiente di riduzione calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1520/2000 deve essere applicato agli importi richiesti nella forma di certificati di restituzione validi dal 1° ottobre 2001 ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi dei certificati di restituzione validi dal 1° ottobre 2001 sono sottoposti a un coefficiente di riduzione pari allo 0,04.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1840/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 19 settembre 2001**

**che modifica per la terza volta il regolamento (CE) n. 23/2001 recante misure speciali in deroga ai regolamenti (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88, (CE) n. 1291/2000 e (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 33, paragrafo 12, e l'articolo 41,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

*Articolo 1*

(1) In seguito ai casi di encefalopatia spongiforme bovina, le misure sanitarie adottate dalle autorità di alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni comunitarie di bovini e di carni bovine hanno recato grave pregiudizio agli interessi economici degli esportatori.

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 23/2001 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 2*

(2) A seguito di casi di afta epizootica insorti in diversi Stati membri dell'Unione europea sono state adottate alcune misure di protezione in base alla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 10, e in base alla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9.

1. Su richiesta del titolare, i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1445/95 e domandati entro il 30 marzo 2001, esclusi quelli la cui validità è scaduta prima del 1° novembre 2000, sono annullati e la cauzione attinente è svincolata.

(3) Con il regolamento (CE) n. 23/2001<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2001<sup>(7)</sup>, sono state adottate misure volte ad attenuare alcune conseguenze gravi che derivano da questa situazione.

2. Su richiesta dell'esportatore ed in relazione ai prodotti per i quali entro il 30 marzo 2001:

(4) Le misure di protezione sanitaria adottate da alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni provenienti dalla Comunità sono tuttora in vigore e sono state in alcuni casi rafforzate. Tenuto conto di questa situazione, occorre prorogare alcuni termini, senza oltrepassare tuttavia il 31 dicembre 2001.

— le formalità doganali di esportazione sono state espletate o che sono stati assoggettati ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, il termine di 60 giorni per lasciare il territorio doganale della Comunità previsto all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000 nonché all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 è prorogato al 31 dicembre 2001,

— le formalità doganali di esportazione sono state espletate, ma che non avevano ancora lasciato il territorio doganale della Comunità o che erano stati assoggettati ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'esportatore rimborsa le restituzioni eventualmente pagate in anticipo e le varie cauzioni connesse a tali operazioni vengono svincolate,

— le formalità doganali sono state espletate e che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità, possono esservi reintrodotti e immessi in libera pratica nella Comunità. In tal caso l'esportatore rimborsa ogni restituzione pagata in anticipo e le varie cauzioni connesse a tali operazioni vengono svincolate,

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU L 3 del 6.1.2001, pag. 7.

<sup>(7)</sup> GU L 127 del 9.5.2001, pag. 33.

- le formalità doganali sono state espletate e che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità, possono esservi reintrodotti per essere sottoposti ad un regime sospensivo, in zona franca o in deposito franco o in un deposito doganale fino al 31 dicembre 2001, prima di raggiungere la loro destinazione finale senza rimettere in causa il pagamento della restituzione per la destinazione finale effettiva o la cauzione relativa al titolo.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle operazioni per le quali non è ancora stata presa una decisione definitiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1841/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 settembre 2001**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 <sup>(4)</sup>.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per

tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 19 settembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1842/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 settembre 2001**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup>				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) <sup>(2)</sup>	ACP ( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )	Bangladesh ( <sup>4</sup> )	Basmati India e Pakistan ( <sup>5</sup> )	Egitto ( <sup>6</sup> )
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	254,55	84,75	122,94	4,55	190,92
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	254,55	84,75	122,94	4,55	190,92
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(<sup>1</sup>) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>3</sup>) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(<sup>4</sup>) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(<sup>5</sup>) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(<sup>6</sup>) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(<sup>7</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(<sup>8</sup>) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	254,55	416,00	264,00	416,00	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	282,48	250,36	253,89	270,59	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	221,48	238,18	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	32,41	32,41	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2001

**recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e originari della Cina e del Vietnam**

[notificata con il numero C(2001) 2701]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/699/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 22 della direttiva 97/78/CE, occorre adottare le misure opportune per l'importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda una causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute dell'uomo.
- (2) È stata rilevata la presenza di cloramfenicolo in gamberetti destinati al consumo umano e importati dalla Cina e dal Vietnam.
- (3) Poiché la presenza di cloramfenicolo negli alimenti costituisce un rischio potenziale per la salute dell'uomo, si dovrà procedere al campionamento delle partite di gamberetti originari o provenienti dalla Cina e dal Vietnam allo scopo di accertarne la salubrità.
- (4) La direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ha istituito una procedura di allarme rapido per gli alimenti <sup>(2)</sup>.
- (5) La presente decisione sarà riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità della Cina e del Vietnam e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La presente decisione si applica ai gamberetti destinati al consumo umano originari o provenienti dalla Cina e dal Vietnam.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, sottopongono ogni partita di gamberetti originari o provenienti dalla Cina e dal Vietnam ad un'analisi chimica destinata ad accertare che i prodotti suddetti non presentano alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare la presenza di cloramfenicolo.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'analisi di cui al paragrafo 1 attraverso la procedura di allarme rapido per gli alimenti istituito dalla direttiva 92/59/CEE.

*Articolo 3*

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti menzionati all'articolo 1 solamente quando i risultati dell'analisi di cui all'articolo 2 sono favorevoli.

*Articolo 4*

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

*Articolo 5*

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 6*

La presente decisione viene riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità della Cina e del Vietnam e in base ai risultati delle analisi di cui all'articolo 2.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## COMITATO MISTO SEE

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 89/2001

del 13 luglio 2001

**che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 54/2001 del Comitato misto SEE del 18 maggio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Alcuni atti incorporati nel capitolo I dell'allegato I dell'accordo devono essere spostati e inseriti in nuove intestazioni.
- (3) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

- 1) il testo dei punti 53 (decisione 92/452/CEE della Commissione), 72 (decisione 93/693/CE della Commissione) e 174 (decisione 95/94/CE della Commissione) della parte 8.2 è soppresso e inserito in qualità di nuovi punti 1, 2 e 3 rispettivamente sotto l'intestazione seguente:  
**«8.3.0. Spermatozoi, uova e embrioni»;**
- 2) il testo dei punti 156 (decisione 97/252/CE della Commissione) e 164 (decisione 98/71/CE della Commissione) della parte 8.2 è soppresso e inserito in qualità di nuovi punti 1 e 2 rispettivamente sotto l'intestazione seguente:  
**«8.3.6. Latte e prodotti lattiero-caseari»;**
- 3) il testo del punto 114 (decisione 95/408/CE del Consiglio) della parte 8.2 è soppresso.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 21.6.2001, pag. 58.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

E. BULL

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 90/2001****del 13 luglio 2001****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 106/1999 del Comitato misto SEE, del 24 settembre 1999 <sup>(1)</sup>.
- (2) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 80/2001 del Comitato misto SEE, del 19 giugno 2001 <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre adeguare l'adattamento della direttiva 93/12/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE <sup>(5)</sup>.
- (6) L'Islanda può continuare a utilizzare i gasoli per uso marittimo che non rispettano i requisiti della direttiva relativa al tenore di zolfo,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il punto 6 (direttiva 93/12/CEE del Consiglio) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) viene aggiunto il testo seguente:

«modificata da:

- **398 L 0070**: Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998 (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58),
- **399 L 0032**: Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999 (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13) <sup>(\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.»

2) il testo dell'adattamento è soppresso.

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 21.12.2000, pag. 11.<sup>(2)</sup> GU L 238 del 6.9.2001, pag. 31.<sup>(3)</sup> GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.<sup>(4)</sup> GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.<sup>(5)</sup> GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13.

*Articolo 2*

Dopo il punto 6 (direttiva 93/12/CEE del Consiglio) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:

- «6a. **398 L 0070:** Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58)».

*Articolo 3*

Dopo il punto 21ac (direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo viene inserito il punto seguente:

- «21ad. **399 L 0032:** Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13) (\*)».

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 4, paragrafo 2, dopo i termini "una parte di esso ..." vengono inseriti i termini, "l'Islanda, per tutto il suo territorio o una parte di esso".

(\*) La direttiva figura anche nell'allegato II, capitolo XVII, punto 6, dell'accordo.»

*Articolo 4*

I testi della direttiva 98/70/CE e della direttiva 1999/32/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 6*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

E. BULL

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 91/2001****del 13 luglio 2001****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 106/1999 del Comitato misto SEE, del 24 settembre 1999 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/71/CE della Commissione, del 7 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto all'articolo 10 della medesima direttiva <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 6a (direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32000 L 0071**: Direttiva 2000/71/CE della Commissione, del 7 novembre 2000 (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 46)».*Articolo 2*I testi della direttiva 2000/71/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

E. BULL

---

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 21.12.2000, pag. 11.<sup>(2)</sup> GU L 287 del 14.11.2000, pag. 46.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 92/2001****del 13 luglio 2001****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 67/1999 del Comitato misto SEE, del 28 maggio 1999 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 7 [regolamento (CE) n. 2215/96 della Commissione] del capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:

- «8. **32000 R 2870**: Regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 20)».

*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 2870/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

E. BULL

---

<sup>(1)</sup> GU L 284 del 9.11.2000, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 20.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 93/2001****del 13 luglio 2001****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 3/2000 del Comitato misto SEE, del 4 febbraio 2000 <sup>(1)</sup>.
- (2) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 76/2001 del Comitato misto SEE, del 19 giugno 2001 <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/107/CE della Commissione, del 25 gennaio 2001, che rinvia per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data di entrata in applicazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 6b (direttiva 1999/36/CE del Consiglio) del capitolo VIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- **32001 L 0002**: Direttiva 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001 (GU L 5 del 10.1.2001, pag. 4),
- **32001 D 0107**: Decisione 2001/107/CE della Commissione, del 25 gennaio 2001 (GU L 39 del 9.2.2001, pag. 43).

\* La direttiva è elencata anche nell'allegato XIII, punto 17f e punto 42c, dell'accordo.»

*Articolo 2*

Al punto 17f (direttiva 1999/36/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- **32001 L 0002**: Direttiva 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001 (GU L 5 del 10.1.2001, pag. 4),
- **32001 D 0107**: Decisione 2001/107/CE della Commissione, del 25 gennaio 2001 (GU L 39 del 9.2.2001, pag. 43).

\* La direttiva è elencata anche nell'allegato II, punto 6b del capitolo VIII, e nell'allegato XIII, punto 42c, dell'accordo.»

<sup>(1)</sup> GU L 103 del 12.4.2001, pag. 5.<sup>(2)</sup> GU L 238 del 6.9.2001, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU L 5 del 10.1.2001, pag. 4.<sup>(4)</sup> GU L 39 del 9.2.2001, pag. 43.

*Articolo 3*

Al punto 42c (direttiva 1999/36/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- **32001 L 0002**: Direttiva 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001 (GU L 5 del 10.1.2001, pag. 4),
- **32001 D 0107**: Decisione 2001/107/CE della Commissione, del 25 gennaio 2001 (GU L 39 del 9.2.2001, pag. 43).

\* La direttiva è elencata anche nell'allegato II, punto 6b del capitolo VIII, e nell'allegato XIII, punto 17f, dell'accordo.»

*Articolo 4*

I testi della direttiva 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 6*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

E. BULL

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 94/2001**  
**del 13 luglio 2001**  
**che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 75/2001 del Comitato misto SEE, del 19 giugno 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/9/CE della Commissione, del 12 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/11/CE della Commissione, del 14 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi — controllo del funzionamento dei limitatori di velocità dei veicoli commerciali <sup>(3)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il primo trattino del punto 16a (direttiva 96/96/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32001 L 0009**: Direttiva 2001/9/CE della Commissione, del 12 febbraio 2001 (GU L 48 del 17.2.2001, pag. 18),
- **32001 L 0011**: Direttiva 2001/11/CE della Commissione, del 14 febbraio 2001 (GU L 48 del 17.2.2001, pag. 20)».

*Articolo 2*

I testi delle direttive 2001/9/CE e 2001/11/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

E. BULL

---

<sup>(1)</sup> GU L 238 del 6.9.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 48 del 17.2.2001, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 48 del 17.2.2001, pag. 20.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 95/2001**  
**del 13 luglio 2001**  
**che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 52/2001 del Comitato misto SEE, del 30 marzo 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, concernente le disposizioni relative all'ora legale <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 68b (ottava direttiva 97/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«68c. **32000 L 0084:** Direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, concernente le disposizioni relative all'ora legale (GU L 31 del 2.2.2001, pag. 21).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

La presente direttiva non si applica all'Islanda.»

*Articolo 2*

I testi della direttiva 2000/84/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

E. BULL

---

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 14.6.2001, pag. 69.

<sup>(2)</sup> GU L 31 del 2.2.2001, pag. 21.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 96/2001**  
**del 13 luglio 2001**  
**che modifica l'allegato XIV (concorrenza) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 113/2000 del Comitato misto SEE, del 22 dicembre 2000 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1324/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1617/93 per quanto riguarda le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 11b [regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione] dell'allegato XIV dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32001 R 1324**: Regolamento (CE) n. 1324/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001 (GU L 177 del 30.6.2001, pag. 56)».

*Articolo 2*

I testi del regolamento (CE) n. 1324/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

E. BULL

---

<sup>(1)</sup> GU L 52 del 22.2.2001, pag. 38.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 30.6.2001, pag. 56.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 97/2001**  
**del 13 luglio 2001**  
**che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 80/2001 del Comitato misto SEE, del 19 giugno 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Prima del punto 14 (direttiva 80/779/CEE del Consiglio) del capitolo III dell'allegato XX dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«13d. **32000 L 0069**: Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12)».

*Articolo 2*

I testi della direttiva 2000/69/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

E. BULL

---

<sup>(1)</sup> GU L 238 del 6.9.2001, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 98/2001****del 13 luglio 2001****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 112/2000 del Comitato misto SEE, del 15 dicembre 2000 <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere le azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani — Spese di gestione amministrativa.
- (3) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere le azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani.
- (4) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1° gennaio 2001,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

- 1) dopo l'articolo 4, paragrafo 2e (32000 D 1934) viene inserito il seguente punto:  
«2f. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2001, alle azioni comunitarie relative alle linee di bilancio seguenti, iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2001:  
— **B3-1 0 0 0A**: “Azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani — Spese di gestione amministrativa”,  
— **B3-1 0 0 0**: “azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani”»;
- 2) il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:  
«Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e e 2f.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

E. BULL

---

<sup>(1)</sup> GU L 52 del 22.2.2001, pag. 37.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 99/2001****del 13 luglio 2001****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 72/1999 del Comitato misto SEE, del 15 giugno 1999 <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1° gennaio 2001,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

- 1) il titolo è sostituito dal testo seguente:

**«Impresa, imprenditorialità e piccole e medie imprese»;**

- 2) al paragrafo 5 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 D 0819**: Decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84)».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

Essa si applica a partire dal 1° gennaio 2001.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

E. BULL

---

<sup>(1)</sup> GU L 284 del 9.11.2000, pag. 61.

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 100/2001****del 13 luglio 2001****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 84/2000 del Comitato misto SEE, del 2 ottobre 2000 <sup>(1)</sup>.
- (2) Gli Stati SEE-EFTA attualmente partecipano a diversi programmi nel settore della sanità pubblica che scadono nel 2000 e nel 2001, mentre l'entrata in vigore di un programma della Comunità europea successivo a tali programmi è incerta.
- (3) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 521/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la sanità pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/1999/CE, e modifica dette decisioni <sup>(2)</sup>.
- (4) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare, per quanto riguarda le decisioni n. 645/96/CE <sup>(3)</sup>, n. 646/96/CE <sup>(4)</sup>, n. 647/96/CE <sup>(5)</sup> e n. 102/97/CE <sup>(6)</sup>, a partire dal gennaio 2001 e, per quanto riguarda le decisioni n. 1400/97/CE <sup>(7)</sup> e n. 1296/1999/CE <sup>(8)</sup>, dal gennaio 2002 e, in tutti i casi, fino al 31 dicembre 2002,

DECIDE:

*Articolo 1*

All'articolo 16, paragrafo 1, del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il testo seguente ai trattini 1, 2, 3, 4, 5 e 8:

«, modificata da:

- **32001 D 0521**: Decisione n. 521/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la sanità pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/1999/CE, e modifica dette decisioni (GU L 79 del 17.3.2001, pag. 1)».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

Essa si applica a partire dal 1° gennaio 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 315 del 14.12.2000, pag. 30.<sup>(2)</sup> GU L 79 del 17.3.2001, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 95 del 16.4.1996, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU L 95 del 16.4.1996, pag. 16.<sup>(6)</sup> GU L 19 del 22.1.1997, pag. 25.<sup>(7)</sup> GU L 193 del 22.7.1997, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU L 155 del 22.6.1999, pag. 7.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

E. BULL

---